

# COMUNE DI ISCHIA

Ordinanza n. 52

Prot. N. \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Ordinanza Sindacale - Divieto di distribuzione "selvaggia" di materiale pubblicitario, di volantini, depliant, flyers, brochures, cataloghi, nonché di altro materiale pubblicitario al di fuori degli spazi consentiti.

## IL SINDACO

**VISTA** l'Ordinanza n.48 del 23.02.2009 contenente il Piano per la Raccolta differenziata dei rifiuti nel Comune di Ischia.

**VISTO** il D. Lgs. 15 novembre 1993, n° 507;

**VISTO** l'art. 50 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** il D. Lgs. 152/2006;

**ATTESA** la propria competenza in virtù dei poteri concessi dalla legge;

**PRESO ATTO** che si realizzano alcune precise fattispecie non ulteriormente tollerabili in quanto causa indiretta di degrado urbano e tali da ledere l'immagine del territorio, a chiara vocazione turistica, in particolare:

1) diverse aziende, a scopo commerciale, pubblicizzano i loro prodotti e/o servizi attraverso il sistema del volantinaggio e la distribuzione di materiale pubblicitario o mediante la affissione di manifesti collocati ovunque, fuori dagli appositi spazi a ciò deputati, sui pali dell'illuminazione, sui pali della segnaletica stradale e in generale sulla proprietà pubblica e privata;

2) parimenti, in maniera ricorrente, mediante gli stessi strumenti di cui al punto 1) vengono promosse da diversi soggetti, con o senza scopo di lucro, con o senza patrocinio degli enti pubblici, eventi, sagre, fiere, manifestazioni pubbliche e/o private; che in tale triste consuetudine sono coinvolti, molto spesso, anche soggetti organizzatori di manifestazioni ed eventi pubblici patrocinati dagli Enti locali stessi;

**CONSIDERATO** che tali forme di pubblicità, determinano un'eccessiva presenza di materiali di ogni tipo su tutte le strade del territorio comunale con conseguenze pregiudizievoli, in generale per il decoro urbano determinando una oggettiva situazione di inquinamento "visivo" ed in subordine per l'igiene pubblica con eccessivo aggravio per i locali servizi di raccolta dei rifiuti;

**VISTO** che:

- la diffusione della pubblicità tramite volantini e depliant nelle vie, nelle piazze, nei portoni, nei parcheggi, sui parabrezza delle autovetture in sosta ed in tutti gli altri luoghi pubblici del Comune, causa un evidente degrado dell'estetica complessiva decoro dell'intero territorio comunale, primo elemento del prodotto turistico a cui è vocato;

- l'esorbitante spargimento di fogli di carta delle più svariate dimensioni, determina un vero e proprio inquinamento da rifiuti speciali assimilati agli urbani, considerata l'enorme quantità e la quasi incessante diffusione degli stessi, provocando un notevole aggravio di spese per la Società pubblica affidataria del servizio che è costretta ad impiegare uomini, mezzi e risorse finanziarie per la loro raccolta senza, peraltro, riuscirci a causa sia della velocità di distribuzione del materiale sparso sul suolo pubblico, sia, spesso, per l'intervento di fattori atmosferici quali pioggia e vento, che contribuiscono alla disseminazione in tutte le vie e nei più piccoli anfratti;

**RITENUTO**, quindi:

- opportuno e necessario perseguire, in modo rigoroso, da parte di questa Pubblica Amministrazione, una seria politica di tutela ambientale e di decoro urbano, nonché di salvaguardia dell'igiene e della sanità pubblica seriamente compromessa dalla diffusione selvaggia di materiale pubblicitario e dall'uso tuttora ricorrente di sacchetti di plastica non conformi alla normativa vigente ;
- doveroso dover regolamentare l'attività di distribuzione dei depliant e volantini lungo le strade di tutto il territorio comunale e vietare ad horas la distribuzione di sacchetti di plastica da parte degli esercizi commerciali indipendentemente dalla eventuale disponibilità ad esaurimento delle scorte;
- accertarsi che chi goda del patrocinio degli Enti pubblici contribuisca con l'organizzazione di eventi alla promozione del turismo isolano e non finisca per causare, viceversa, il degrado territoriale;

### **ORDINA**

1. E' fatto divieto a chiunque di effettuare pubblicità mediante volantinaggio e/o affissione di manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica, della segnaletica stradale o sui supporti delle fermate degli autobus in tutto il territorio comunale e su qualsiasi altro supporto murale o strutturale non regolarmente autorizzato;
2. Altresi, è fatto divieto di distribuire volantini, depliant, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli ed in generale ne è vietata la distribuzione per la pubblica via;
3. Gli eventuali trasgressori (sia le aziende o ditte intestatarie della pubblicità, sia il personale addetto alla distribuzione, obbligato in solido) saranno soggetti, salvo che il fatto sia



previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento delle seguenti sanzioni pecuniarie al pagamento delle sanzioni amministrative previste dall'art. 255, 1° comma, del Decreto Legislativo nr. 152/2006 (da € 25,00 ad € 155,00) oltre che alle attività di ripristino in danno, ove l'intervento vietato abbia costituito grave nocumento per l'estetica cittadina;

4. Nel caso in cui l'evento promosso in dispregio della presente ordinanza goda del patrocinio di enti pubblici diversi dal Comune d'Ischia, le sanzioni di cui al punto 5 saranno raddoppiate, nel caso in cui viceversa godano del patrocinio del Comune d'Ischia, saranno triplicate;

#### **DEMANDA**

1. All'Ufficio Segreteria la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune e sul sito del Comune ([www.comuneischia.it](http://www.comuneischia.it));
2. Alla Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive e al Comandante della Polizia Municipale per quanto di competenza:
  - l'adozione di ogni provvedimento gestionale per la sua massima diffusione dello stesso provvedimento anche mediante comunicazione alle associazioni di categoria;
  - la trasmissione di copia della presente Ordinanza alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio per opportuna conoscenza;
3. Al Comando di Polizia Municipale;

#### **AVVERTE**

che contro la presente Ordinanza è ammesso Ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro 60 giorni (sessanta) o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (centoventi) dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.

Dalla Residenza Municipale - **8 APR. 2013**

IL SINDACO  
Ing. Giuseppe Ferrandino

